

Causa Luigi Serino (n. 3) c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 12 ottobre 2010 (ricorso n. 21978/02)

Occupazione legittima – liquidazione dell'indennità – calcolata sulla base dell'indennità di espropriazione indennità notevolmente inferiore al valore commerciale del bene - violazione del diritto alla protezione della proprietà di cui all'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU – sussiste.

Viola l'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, la corresponsione di un'indennità di occupazione calcolata sulla base dell'indennità di esproprio, in quanto notevolmente inferiore al valore commerciale del bene occupato e non giustificata da alcuna ragione di interesse pubblico.

Fatto. Il ricorrente era comproprietario di diversi terreni ubicati nel territorio di Benevento. Tra il 1987 e il 1988 l'amministrazione comunale della città disponeva l'occupazione di alcuni di essi per un periodo di cinque anni per la costruzione di una strada, fissando l'indennità di occupazione e di espropriazione in 259.704.000 lire.

Il ricorrente e suo fratello avevano citato in giudizio il comune di Benevento per contestare l'importo di tale indennità, ritenuta inferiore al valore commerciale dei terreni, chiedendo che la stessa venisse calcolata tenendo conto della natura edificabile dei medesimi. Essi, inoltre, chiedevano di essere indennizzati per i terreni diventati ormai inutilizzabili in seguito ai lavori di costruzione dell'opera pubblica. Successivamente, rinunciavano a contestare l'importo dell'indennità di espropriazione.

Con una sentenza dell'8 marzo 2001 la corte di appello di Napoli aveva condannato l'amministrazione comunale di Benevento a versare al ricorrente e a suo fratello, a titolo di indennità per l'occupazione, la somma di 103.159.010 lire (di cui 92.195.675 lire per la parte edificabile e 10.963.335 lire per la parte agricola del terreno). La corte di appello aveva determinato tale indennità sulla base dell'indennità di espropriazione, nella misura del 5% dell'indennità annua di espropriazione.

Il ricorrente ha quindi adito la Corte di Strasburgo e, invocando l'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, ha contestato sia l'insufficienza dell'importo ricevuto a titolo di indennità di occupazione sia la relativa modalità di calcolo.

Diritto. La Corte, richiamando i propri precedenti in materia ha riconosciuto che l'indennità di occupazione, calcolata sulla base di quella di espropriazione, non era adeguata visto il suo scarso importo e la mancanza di ragioni di utilità pubblica che potessero legittimare un'indennità così inferiore al valore commerciale del bene. Alla luce di tali considerazioni, avendo il ricorrente sopportato un carico sproporzionato ed eccessivo che non poteva essere giustificato da un interesse generale legittimo perseguito dalle autorità, la Corte ha dichiarato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU.

La Corte ha quindi affermato che l'indennità di occupazione avrebbe dovuto essere calcolata sulla base del valore commerciale del bene al momento della privazione di questo. Pertanto, ha accordato al ricorrente una somma pari alla differenza tra l'indennità di occupazione liquidata dal giudice nazionale e quella che il ricorrente avrebbe potuto ottenere se il calcolo fosse stato basato sul valore venale del terreno e non sull'importo dell'indennità di espropriazione, ex legge n. 352 di 1992, più indicizzazione ed interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso. Tenuto conto di tutti questi elementi, deliberando secondo equità, la Corte ha accordato al ricorrente la somma di 90.000 euro.

Infine, la Corte ha riconosciuto al Serino la somma di 3.000 euro a titolo di danno morale, mentre le spese processuali sono state liquidate nella misura di 5.000 euro.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1 Prot. n. 1 CEDU

Art. 41 CEDU

Art. 5 bis, legge n. 359 del 1992

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Sull'art. 1 del Protocollo 1: *Scordino n. 1 c. Italia* [GC], no 36813/97, *Mason c. Italia*

Sull'art. 41 CEDU, relativamente alle spese processuali: *Beyeler c. Italia* [GC], n 33202/96, § 27, *Sahin c. Germania* [GC], n 30943/96, § 105.